

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 76
approvata il 30 novembre 2016

DETERMINAZIONE: C. 7 - GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO CORSO CASALE 109 INT. 5 (EX 107) BOCCIOFILA LA PIEMONTE. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 6367457FBA

Con determinazione dirigenziale del 7 agosto 2015 n. mecc. 2015 43462 è stata indetta la procedura di gara relativa alla gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino corso Casale 109 int. 5 (ex 107) denominato bocciofila La Piemonte, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2015 02577/010 del 29 giugno 2015 esecutiva dal 13 luglio 2015.

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata indicata alle ore 12 di giovedì 29 ottobre 2015.

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2015 n. mecc 2015 44161, in considerazione dell'interesse dimostrato alla partecipazione alla gara e alla necessità di approfondire problematiche connesse agli eventuali lavori di manutenzione e/o miglioria, il futuro accatastamento sia dell'impianto esistente che delle nuove opere, eventuali vincoli e/o prescrizioni in quanto edificio posto sulla riva del Po, l'esistenza o la costituzione di servitù di passaggio alla parte privata, ecc., si ritenne nell'interesse pubblico a favorire la più ampia partecipazione, di prorogare la scadenza alle ore 12 di lunedì 30 novembre 2015.

In considerazione poi della sopravvenuta necessità di acquisire dati e documentazioni anche risalenti a epoca remota, tale scadenza è stata ulteriormente prorogata con successive Determinazioni Dirigenziali fino a tutto il 30/06/2016 .

Considerato che in data 20 settembre è pervenuta alla Direzione patrimonio della Città di Torino una nota della "Soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino" e che in tale nota si legge che la Commissione regionale nella seduta dell'8 settembre con verbale n. 15, ha accertato che l'immobile non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale dell'immobile ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ;

che, da approfondimenti effettuati presso la Direzione Patrimonio della Città, è emerso che la sopraelevazione del locale del piano terra è stata regolarmente assentita con autorizzazione Ed. n. 128/97 dell'8 maggio 1997 dal Settore Edilizia Privata.

Ora, considerato che nei termini di scadenza della gara, così come prorogati dalle

successive determinazioni dirigenziali, non è stata presentata alcuna offerta, si deve dare atto che la procedura di gara è andata deserta.

Alla luce di quanto sopra esposto e in applicazione di quanto previsto all'art. 2 comma 3 del Regolamento Comunale n. 295, occorre ora procedere ad un secondo esperimento di gara a cui possono partecipare, oltre a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive, Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non commerciali, Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, anche società di capitali o società cooperative. I soggetti partecipanti dovranno dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio o equiparato, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede alla individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione delle offerte.

La gara sarà esperita con la modalità della procedura negoziata, ai dell'art. 2 comma 7 del Regolamento comunale n. 295.

Le condizioni di esecuzione dei lavori, i criteri di valutazione e i termini della concessione sono contenuti nel disciplinare di gara che si approva con la presente determinazione e della quale forma parte integrante (allegato n.1), nel quale sono state apportate le seguenti integrazioni di natura prettamente tecnica:

- art. 1 terzo capoverso, dopo la parola "ricreativo" viene aggiunta la seguente frase: autorizzata con atto amministrati vo del Settore Edilizia Privata, Autorizzazione Ed. n. 128/97 del 8 maggio 1997 “

- art. 1 quarto capoverso, viene aggiunta la frase “Con nota del 12 settembre 2016 la Soprintendenza ha accertato che immobile non presenta caratteristiche tali, da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004”.

Nel capitolato di gara si è poi provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi e a introdurre limitate modifiche di natura tecnica, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.

Si è poi provveduto a citare la deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 1976 e la successiva scrittura privata, che regolano i rapporti con il soggetto privato proprietario dei vani contigui e comunicanti con quelli della bocciofila.

L'individuazione del concessionario sarà effettuata adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nel bando allegato e dell'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell'art. 3 del succitato Regolamento n. 295.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che in esito al primo esperimento di gara per la gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo comunale sito in corso Casale 109 int. 5, Bocciofila "La Piemonte", non sono pervenute offerte nei termini stabiliti dalle determinazioni dirigenziali endoprocedimentali susseguitesesi al fine della proroga dei termini, e quindi che la gara è andata deserta;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano l'indizione di un secondo esperimento di gara per la concessione in gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo comunale sito in corso Casale 109 int. 5 mediante procedura negoziata con pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'esito dei lavori della Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento n. 295 della Città di Torino;
- 3) di dare atto delle modifiche al disciplinare di gara rispetto al primo esperimento di esclusivo carattere tecnico ovvero inerenti l'adeguamento normativo al nuovo "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016;
- 4) di dare atto delle seguenti integrazioni al disciplinare di gara, di natura prettamente tecnica:
 - art. 1 terzo capoverso, dopo la parola "ricreativo" viene aggiunta la seguente frase: autorizzata con atto amministrativo del Settore Edilizia Privata, Autorizzazione Ed. n. 128/97 del 8 maggio 1997 "
 - art. 1 quarto capoverso, viene aggiunta la frase "Con nota del 12 settembre 2016 la Soprintendenza ha accertato che immobile non presenta caratteristiche tali, da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004".
- 5) di disporre la pubblicazione del bando di gara con relativo disciplinare sulla pagina

web della Circoscrizione 7 e della Città di Torino;

- 6) di disporre l'invio delle comunicazione della riapertura a tutti gli uffici comunali interessati e agli interessati alla procedura di gara che hanno già effettuato i sopralluoghi.

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione Internet "Amministrazione aperta".

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.

Torino, 3 0 NOV 2016

IL DIRETTORE
Dott. Luca PALESE
